

D.M. 29 marzo 2001: Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000). (Pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001)

(omissis)

Art 1

Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

(omissis)

Art. 3

Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) podologo;
 - b) fisioterapista;
 - c) logopedista;
 - d) ortottista - assistente di oftalmologia;
 - e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
 - f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
 - g) terapeuta occupazionale;
 - h) educatore professionale.
-